

ACCORDO QUADRO
tra
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - ARGENTINA –
e
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA-ITALIA

l' *Universidad Nacional de Rosario* (U.N.R.), con sede in Rosario, via Maipú 1065, CAP S2000CGK, Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore, Lic. FRANCO BARTOLACCI

e

l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Unibo), con sede in via Zamboni 33 - 40126, Bologna (BO), Italia, rappresentata dal suo Rettore, Prof. GIOVANNI MOLARI,

PREMESSO

che entrambe le università sono certe del reciproco interesse,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I – FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di instaurare e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra le due istituzioni attraverso la collaborazione accademica, scientifica e culturale.....

ARTICOLO II – ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE

La collaborazione fra entrambe le istituzioni potrà comprendere:

1. lo scambio di informazioni e di pubblicazioni compreso lo scambio tra le biblioteche delle università.
2. lo scambio di professori e di ricercatori per partecipare a dei corsi proposti da entrambe le istituzioni. I docenti e i ricercatori in mobilità dell'Unibo verranno considerati, per quanto concerne le attività di servizio, per il periodo di soggiorno presso l'Università ospitante, quali docenti e ricercatori in missione all'estero.
3. Scambio di studenti.
4. Organizzazione e/o partecipazione a seminari, colloqui, convegni.
5. Progetti di ricerca in aree di comune interesse.
6. Programmi e piani di studi in comune.
7. Utilizzo di attrezzature e di materiale specifico.
8. Soggiorni di breve durata.
9. Promozione di corsi di laurea e di postlaurea.
10. Attività di cooperazione convenute tra le parti.

ARTICOLO III: SCAMBIO DI STUDENTI:

Gli studenti in scambio dovranno soddisfare i requisiti accademici dell'Università ospitante. A tal fine, verranno presi in considerazione gli studi compiuti presso l'Università di provenienza.....

ARTICOLO IV – AREE DI COOPERAZIONE

La cooperazione si concretizzerà nelle aree di comune interesse fra le parti.-----

Il personale proposto da una delle Università per partecipare alle attività organizzate dovrà essere accettato dall'altra sotto rigorosi principi di idoneità professionale. -----

ARTICOLO V – ACCORDI SPECIFICI

Le attività elencate nel presente accordo quadro si svolgeranno tramite programmi o progetti realizzati tramite la stipula di appositi accordi specifici.-----

ARTICOLO V – CONDIZIONI FINANZIARIE

Ogni programma o progetto dovrà includere la descrizione specifica e dettagliata degli impegni finanziari delle parti dato che il presente accordo non implica nessun obbligo finanziario per le parti, ad eccezione degli impegni finanziari eventualmente stabiliti con accordi specifici.....

Nel caso in cui il programma o progetto possa produrre vantaggi economici, entrambe le Università dovranno stabilire la partecipazione spettante ad ognuna tramite accordi specifici.....

ARTICOLO VII – EQUIPOLLENZA

Per i programmi di studi congiunti verranno sottoscritti accordi specifici per ognuno saranno stabiliti i criteri di riconoscimento degli studi di conformità con la normativa in vigore in ognuna delle parti.....

ARTICOLO VII – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni informazione risultante dalle attività comuni svolte secondo il presente accordo sarà a disposizione di ambedue le parti e sarà di loro proprietà, salvo diversa previsione. I brevetti suscettibili di ulteriori sviluppi saranno regolati dalle disposizioni e dalle leggi in vigore sui brevetti e sui diritti d'autore o di invenzione.-----

ARTICOLO VIII – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante dal presente accordo sarà protetta dalle leggi del paese.

ARTICOLO IX – VALIDITÀ E DURATA

- a- Di conformità con le disposizioni statutarie di entrambe le parti il presente accordo ha una durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e potrà essere rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo accordo.
- b- Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'altra con almeno SEI (6) mesi di preavviso, senza diritto a nessuna indennità.
- c- La disdetta non interferirà sulla continuazione di programmi e di progetti in corso salvo diverso maturato delle parti.

ARTICOLO X – COORDINAMENTO

Entro e non oltre TRE (3) mesi dalla firma del presente accordo ognuna delle parti nominerà un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e seguire le attività previste dal presente accordo.

ARTICOLO XI – GIURISDIZIONE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata in merito alla celebrazione, interpretazione o esecuzione degli articoli del presente accordo, verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione fra le parti. Se ciò non fosse possibile, le parti si sottometteranno ai principi del Diritto Internazionale. -----

Il presente accordo viene sottoscritto in QUATTRO (4) copie, di cui DUE (2) in lingua spagnola e DUE (2) in lingua italiana, ognuna di esse di eguale validità giuridica.----

Nel luogo e data segnalati con firma di ognuna delle parti.

In Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina.

In Bologna, Italia.

Data:

Data:

.....
Franco Bartolacci
Rettore
Universidad Nacional de
Rosario

.....
Giovanni Molari
Rettore
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna